Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Sabato 4 febbraio** — **Numero 29**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2017. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la R. Scuola professionale di Marino assume la denominazione di « R. Scuola professionale Paolo Mercuri ».

N. 2018. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene istituita in Crema una scuola professionale maschile ad orario ridotto, allo scopo d'integrare la cultura generale e tecnica di operai ed artigiani.

N. 2054. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari a Frascati, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 2055. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale sulla proposta del ministro della marina, viene fissato, dal 1° ottobre 1921, il numero dei capi di Istituto, incaricati ed effettivi, e degli insegnanti ordinari e straordinari nei RR. Istituti nautici.

N. 2059. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il R. Consolato in Johannesburg viene trasferito a Capetown, ferma restando la sua giurisdizione sulle Colonie inglesi dell'Orange, del Capo di Buona Speranza, del Natal, del Transwaal e del territorio di Rhodesia.

N. 2066. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale Giani-Zanetta ed il Ricovero di mendicità, d'Invorio inferiore, vengono eretti in Ente morale sotto un unico Consiglio d'amministrazione composto di sette membri.

N. 2067. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Casa lavoro per sordo-mute adulte in Siena, avente lo scopo di prestare ricovero temporaneo o permanente a sordomute adulte povere particolarmente bisognose di aiuto e di difesa, viene eretto in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO per il lavoro e la previdenza sociale

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 5 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1922:

A decorrere dal 1° gennaio 1922, è prorogata di tre mesi l'aspettativa per motivi di salute concessa al sig. cav. Guido Picotti, aiutante ispettore nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1922:

Il sig. cav. Ennio Astorri, aiutante ispettore nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° gennaio 1922 e per la durata di un anno.

Con R. decreto del 14 luglio 1921, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 1922:

Massazza Carlo, aiutante ispettore dell'industria e del lavoro è dichiarato d'ufficio, dimissionario, a decorrere dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 21 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1922:

Cappellari Artidoro, ufficiale d'ordine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro è dichiarato d'ufficio dimissionario, a decorrere dall'11 agosto 1921.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Pietra dott. cav. uff. Gaetano, ispettore capo del ruolo tecnico centrale, è collocato a riposo a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

Petretti comm. avv. Arnaldo, direttore capo divisione, è nominato direttore generale dei combustibili e servizi diversi, a decorrere dal 20 dicembre 1920.

Con R. decreto del 17 febbraio 1921:

De Renzis cav. uff. Nunzio, è nominato ispettore del ruolo tecnico centrale, a decorrere dal 1° febbraio 1921.

Con decreto Ministeriale del 24 febbraio 1921:

Risa Lorenzo, è nominato usciere dell'Amministrazione centrale, a decorrere dal 1° marzo 1921.

Con R. decreto del 27 febbraio 1921:

Privitera Benedetto, applicato, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi due a decorrere dal 16 febbraio 1921.

Con R. decreto del 23 giugno 1921:

Valerio dott. cav. Ettore, segretario, è cancellato dal ruolo amministrativo del personale del Ministero avendo fatto passaggio ad altra Amministrazione, a decorrere dal 23 dicembre 1920.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	180 89	Dinari	—
Londra	93 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	425 33	Belgio	172 17
Spagna	332 —	Olanda	8 06
Berlino	10 88	Pesos oro	17 75
Vienna	0 80	Pesos carta	7 81
Praga	42 —	New York	21 78

Oro . . . . . . 420 25.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	72 11	—
3,50 °/₀ netto (1902)	65 50	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	75 95	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 51	Dinari	—
Londra	91 22	Corone jugoslave	—
Svizzera	414 18	Belgio	171 38
Spagna	—	Olanda	8 10
Berlino	10 42	Pesos oro	—
Vienna	0 80	Pesos carta	—
Praga	39 75	New York	21 20

Oro . . . . . . 409 06.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	71 90	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	75 80	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio, 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto professionale « Cobianchi » di Intra è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di matematica, disegno geometrico di proiezioni e di fisica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere alligati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere oppure laurea in fisica o in matematica.

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b), c), d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sieno rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituto di istruzione media e normale e primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quei rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo ad Intra. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale comincieranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 6300 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali, pari ad un decimo dello stipendio suddetto.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 31 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

IL MINISTRO PER L' INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto professionale femminile in Napoli è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di disegno professionale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario casellario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 8 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale, per merito, di L. 700 raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 31 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.